

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Si informa che ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), sono tenute al versamento del diritto annuale 2017

entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi

(art. 17 DPR n. 435/2001 da ultimo modificato con D.L. 22/10/2016, n. 193 convertito con modificazioni in L. n. 225/2016)

Per le società di capitali il termine di pagamento varia a seconda della data di chiusura dell'esercizio:

- le imprese che **approvano il bilancio entro quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio devono effettuare il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta;
- le imprese, che in base a disposizioni di legge, **approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- se il **bilancio non è approvato nel termine stabilito**, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In **assenza di pagamento**, come previsto dal D.M. n. 54/2005, sarà applicata una sanzione amministrativa in misura compresa tra il dieci e il cento per cento.

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato in unica soluzione, esclusivamente attraverso il modello di pagamento F24 telematico, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

contribuente: al fine della corretta attribuzione del pagamento all'impresa è necessario indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA) riportato nell'intestazione della presente nota, nonché, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

sezione da compilare: "sezione IMU e altri tributi locali";

codice ente/codice comune: NU;

· **N.B.** - le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie anche in altre province devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio;

· **N.B.** - se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1° gennaio 2017;

codice tributo: 3850;

anno di riferimento: 2017;

importi a debito versati: importo dovuto in base ai calcoli effettuati (sede + eventuali unità locali);

importi a credito compensati: eventuale importo a credito, versato per diritto annuale o altro tributo.

IMPORTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota prot. n. 0359584 del 15/11/2016 ricorda che le

riduzioni percentuali del diritto annuale, previste dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114, **per l'anno 2017 sono applicate in misura pari al 50%. Tuttavia, è necessario considerare che il Decreto M.I.S.E. del 22/05/2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha dato attuazione alla MAGGIORAZIONE del 20% di cui all'art. 18, comma 10, L. 580/93.** Tale maggiorazione del 20% è destinata a finanziare programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Pertanto, l'importo da versare per l'anno 2017, ottenuto dopo aver effettuato il calcolo seguendo le stesse modalità previste per l'anno 2014, deve essere ridotto del 50% e, successivamente, maggiorato del 20%.

Le **imprese individuali** iscritte nella **sezione ordinaria del Registro delle Imprese** sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa, secondo la seguente tabella:

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI (cifra fissa)	
	IMPRESE INDIVIDUALI	SEDE
€ 120,00*		€ 24,00*

***I predetti importi sono quelli interamente dovuti per l'anno 2017 in quanto già ridotti del 50% e maggiorati del 20%.**

Le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria (**società e altri soggetti collettivi**) sono, invece, tenute al versamento di un importo **commisurato al fatturato dell'esercizio precedente**, secondo le aliquote indicate nella tabella sotto riportata.

Il "fatturato" si rileva dalle somme contenute nei righi del modello IRAP 2017 (Redditi 2016), che variano per ciascun tipo di impresa, secondo le indicazioni contenute nella Circolare MISE n.19230 del 03/03/2009.

TIPO DI IMPRESA		
Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società di Capitali, Società Cooperative, Società di Mutuo Soccorso, Consorzi con attività esterna, Enti Economici pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dal D.lgs. 267/2000, GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico		
SCAGLIONI DI FATTURATO		IMPORTI
· fatturato da 0 €	fino a 100.000,00 €	200,00 € (misura fissa)
· fatturato oltre 100.000,00 €	fino a 250.000,00 €	0,015%
· fatturato oltre 250.000,00 €	fino a 500.000,00 €	0,013%
· fatturato oltre 500.000,00 €	fino a 1.000.000,00 €	0,010%
· fatturato oltre 1.000.000,00 €	fino a 10.000.000,00 €	0,009%
· fatturato oltre 10.000.000,00 €	fino a 35.000.000,00 €	0,005%
· fatturato oltre 35.000.000,00 €	fino a 50.000.000,00 €	0,003%
· fatturato oltre 50.000.000,00 €		0,001% fino ad un max di 40.000,00 €

L'importo dovuto per l'anno 2017 deve essere calcolato in base alle aliquote sopra indicate e solo successivamente deve essere applicata la riduzione del 50% e poi la maggiorazione del 20%.

Le imprese con un fatturato fino a 100.000,00 € e senza unità locali, quindi, pagano in misura fissa € 120,00 (€ 200,00 – 50% = €100 + la maggiorazione del 20%);

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **Unità Locali** devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità locale (comprensivo della maggiorazione del 20% sopra citata).

AVVERTENZE

PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017 CON “RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO” .

Nei casi di omesso o incompleto pagamento del diritto annuale, è possibile sanare spontaneamente la violazione avvalendosi del “*ravvedimento operoso*” previsto dall'art. 6, comma 1. lett. b, D.M. 54/2005 effettuando il pagamento, con modello F24, del diritto dovuto, di una sanzione ridotta (pari al 6%) e degli interessi **entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento**.

Compilazione modello F24:

per le sezioni “**Contribuente**”/ “**sezione da compilare**” / “**codice ente/codice comune**”: vedi “**ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017**” sopra riportate.

anno di riferimento: 2017 ;

codice tributo: 3850 (diritto annuale non versato);

3852 (sanzione del 6% del diritto annuale dovuto);

3851 (interessi moratori, calcolati al tasso legale di interesse dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino alla data del versamento, con maturazione giornaliera).

Si ricorda che non possono essere compensati i tributi con codice 3851 e 3852

DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO O SUPERIORE AL DOVUTO

Le imprese che hanno erroneamente effettuato un versamento non dovuto o superiore al dovuto possono presentare a questa Camera di Commercio, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, la **richiesta di rimborso** delle somme versate in eccedenza, allegando idonea documentazione (art. 10, comma 1, del D.M. 359/2001). In alternativa, è possibile effettuare la **compensazione con il modello F24** delle somme versate in eccesso per il pagamento del diritto annuale 2017 o di altro tributo. In tal caso, si raccomanda, prima di procedere, di contattare l'Ufficio Diritto Annuale per verificare l'effettiva esistenza del credito ed evitare di incorrere in sanzioni conseguenti all'errato o mancato perfezionamento della compensazione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di **NUORO** (tel. 0784/**242526** - **27** – fax 0784/**242547** – mail: **monica.guido@nu.camcom.it**). *Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet www.nu.camcom.it.*